



Comunicazione interna
Documento firmato digitalmente

[Co.Ge.: V8_CM]

Ai Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale
Dr.ssa Greta Lezzi

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOC Servizio Territoriale
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 27 bis - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativo ad un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti ubicato in Zona Industriale di Galatone alla via Lecce. Proponente: EXA GROUP S.r.l. con sede legale in Galatone in via Lecce 108 – Avvio della fase di pubblicazione - Contributo Istruttorio U.O. Agenti Fisici.

Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 39969/2023 del 12/10/2023, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 67788 del 12/10/2023.

Con la nota identificata in epigrafe relativa al procedimento in oggetto, la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – ha avviato la fase di pubblicità di cui all’art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rendendo disponibile al link¹ gli elaborati progettuali presentati, di cui Arpa Puglia aveva già espresso un giudizio di completezza con nota prot. n. 51790 del 24/07/2023, per i quali si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali Agenti Fisicidi seguito trattate.

SEZIONE 1 – Rumore e Vibrazioni

In relazione a tale tematica sono stati esaminati i seguenti documenti:

- A 1.** R1 Relazione Tecnica;
- B 1.** S1 SIA;
- C 1.** T1 Inquadramento Territoriale Urbanistico;
- D 1.** R5 - Valutazione previsionale impatto acustico;
- E 1.** T3 Stato di fatto e documentazione fotografica;
- F 1.** T4 Layout;
- G 1.** R4 P.M. e C.

Il progetto proposto ricade in un’area di territorio classificata dal comune di Galatone “Zona D2 - Industriali”, considerato che l’Amministrazione Comunale non ha provveduto alla classificazione acustica del territorio, come stabilito dal DPCM 14/11/1997², i limiti di zona da rispettare sono quelli definiti in Tabella VI del DPCM 01/03/1991³ per le aree esclusivamente industriali e pertanto, 70 dB(A) in periodo sia diurno che notturno. Un altro limite da rispettare si riferisce agli ambienti abitativi edificati fuori dalle aree industriali, ed è costituito dal valore limite del criterio differenziale. La previsione di impatto acustico, realizzata dal TCA Ing. Fabio De Masi datata 15/06/2021, è stata eseguita un’analisi del clima acustico post operam e in fase di cantiere, prendendo come riferimento delle misure acustiche eseguite in giorni differenti presso un punto di misura. Le sorgenti sonore specifiche di rumore considerate per la fase post operam sono quelle utilizzate per la movimentazione e lo stoccaggio in appositi contenitori dei rifiuti, quali

¹www.provincia.le.it/paur_EXAGROUP

²D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

³D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi enell'ambiente esterno.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce

Tel. 08321810011

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



muletti sollevatori e caricatori semoventi con ragnano e il traffico veicolare indotto dall'attività in progetto. Le analisi condotte dal TCA hanno stabilito che il progetto in esame non produrrà livelli di rumore superiore ai suindicati limiti di riferimento. Per la fase di cantiere sono state considerate le attrezzature e le macchine di cantiere quali pala-escavatore, autobetoniera, autogru e movimentazione camion. Le analisi condotte sulla base dei livelli di pressione acustica dei macchinari e della distanza con gli ambienti abitativi più prossimi, hanno evidenziato in facciata di quello più vicino al cantiere, un livello sonoro superiore ai 70 dB(A), tale da richiedere una deroga acustica ai sensi dell'art. 17 comma 4, della L. R. Puglia 3/02⁴.

Per ciò che attiene l'elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, si è esposto in linea di principio l'effettuazione di misure delle emissioni sonore in fase operam con cadenza annuale, senza ulteriori dettagli.

Tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che la valutazione di impatto acustico previsionale elaborata, deve essere integrata con i seguenti approfondimenti, dati e informazioni:

1. l'analisi dello scenario ante operam, deve prevedere più misure fonometriche presso i ricettori abitativi individuati più esposti all'impatto del progetto, evidenziati su idonea cartografia. Dei risultati conseguiti, riportare i grafici e le foto delle misure eseguite, da eseguirsi con tempi di campionamento sufficienti a caratterizzare il clima acustico di zona;
2. dei macchinari esaminati per la determinazione dello stato sonoro in fase di esercizio, si devono riportare le schede tecniche, comprensive dei dati dei livelli di potenza e dello spettro di potenza sonora espresso in banda di ottava e la loro direttività. Qualora non fossero reperibili i dati tecnici del costruttore, si potrà fare riferimento a quelli di sorgenti analoghe, come riportato nelle norme UNI 11143-5⁵, indicando a quali banche dati si è fatto riferimento;
3. qualora fosse utilizzato un programma di calcolo per la determinazione dello scenario post operam, si dovranno fornire i risultati come mappe tracciate dei livelli di immissione sonora attesi nell'area di influenza del progetto, in caso contrario si dovranno presentare i risultati in forma tabellare, come livelli attesi presso i ricettori individuati, tenendo conto anche del flusso di traffico veicolare indotto dal progetto;
4. nel progetto di monitoraggio ambientale dovranno essere specificati: il numero e l'ubicazione dei punti di misura, le grandezze da misurare, la metodologia di misurazione, i periodi di monitoraggio e la durata e frequenza delle misure.

2/2

Per ciò che riguarda l'analisi dei possibili effetti delle vibrazioni, generate dai macchinari/attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo, sui ricettori e sugli edifici individuati, si prende atto che, considerati i macchinari in esame e i tempi di utilizzo degli stessi, le vibrazioni trasmesse nel suolo sottostante non sono tali da produrre effetti significativi sugli edifici circostanti.

SEZIONE 2 – Radiazioni Ionizzanti

In relazione a tale tematica insieme a quelli suindicati, sono stati esaminati i seguenti elaborati:

- A 2.** R3 Procedura Sorveglianza Radiometrica D.LGs. 101-2020 ss.mm.ii.;
- B 2.** R3 Nomina + Accettazione Incarico Esperto Radioprotezione;
- C 2.** S1 SIA;

⁴ LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 N. 3 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".

⁵ UNI 11143-5 – Metodo di stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti (parte 5 insediamenti produttivi).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce
Tel. 08321810011
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



D 2. R4 P.M. e C..

Dai documenti esaminati si evince che il proponente ha predisposto una procedura di sorveglianza radiometrica, mirata alle azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive nei carichi di rifiuti, atte all'individuazione, al recupero e alla messa in sicurezza delle stesse, in conformità all'art. 72 del D.Lgs. n.101/2020⁶ e s.m.i.. Tale procedura, è stata elaborata il 19/12/2022 dall'Esperto di Radioprotezione di 3° Dr. Ing. Luigi Macagnino, idoneamente incaricato dal proponente. Per quanto esaminato, si esprime una valutazione positiva circa la procedura di sorveglianza radiometrica da adottare, subordinata all'effettiva realizzazione di tutte le componenti strutturali dichiarate e all'osservanza delle norme di radioprotezione e sicurezza stabilite dall'Esperto di Radioprotezione.

Per ciò che attiene il Piano di Monitoraggio e Controllo, dovranno essere inseriti tra gli obiettivi generali, il numero dei controlli annuali eseguiti con il portale radiometrico, e di quelli risultati positivi si dovranno indicare tutti i dati di registrazione dei carichi esaminati, come da Allegato N. 1/A della procedura di sorveglianza radiometrica predisposto dall'EdR.

Si rimette per il seguito di competenza.

Il Funzionario Incaricato

TCA Dr. Antonio S. Renna
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

⁶DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce
Tel. 08321810011
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it